

N. 01604/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2016, proposto da:

*Sele Nol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Carrano e Luigi
Rossini, con domicilio d'ufficio in Salerno, c/o Segreteria Tar;*

contro

*Centrale Unica di Committenza -Comuni di Bracigliano e Forino,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Giovanni Di Matteo, con domicilio eletto in
Salerno, via Manzo, n. 38 c/o Lisi;*

nei confronti di

*Tortora Guido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;*

per l'annullamento

del verbale di gara n.02 del 16/05/2016, comunicato il 17 maggio 2016 dalla commissione esaminatrice, recante l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto e conferimento rifiuti bandita dalla centrale unica di committenza comuni di Bracigliano e Forino, per la seguente motivazione: "per l'incompletezza dell'offerta, non essendo stato indicato, nell'offerta economica, l'importo degli oneri per la sicurezza aziendale".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza -Comuni di Bracigliano e Forino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 giugno 2016 e ritualmente depositato il 25 giugno successivo, la Società Sele Nol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento.

Premette che la Centrale Unica di Committenza Comuni di Bracigliano e Forino ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio della

città di Bracigliano. La ricorrente espone di essere esclusa da tale selezione per non avere indicato, nell'offerta economica, l'importo degli oneri per la sicurezza aziendale.

Deduce, pertanto, i seguenti vizi:

violazione e falsa applicazione degli artt. 46, co. 1 – bis e 75, co. 1 – 6, del D.Lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell'art. 3, l.n. 241/90.

Si costituisce, tra i soggetti evocati, la Centrale Unica di Committenza, al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2016, rese edotte le parti e sussistendone i presupposti di legge, il ricorso è introitato in decisione semplificata.

Il ricorso è infondato.

Va, infatti, rilevato che, avuto riguardo a quanto statuito dall'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in relazione alla data di pubblicazione (22.04.2016) del bando, trova applicazione tale corpus normativo e, segnatamente, l'art. 95, comma 10, che così statuisce: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Invero, tale disposizione configura un preciso ed ineludibile obbligo legale in sede di predisposizione dell'offerta economica.

Tanto è sufficiente per la reiezione del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1162/2016, come in epigrafe proposto da Sele Nol S.r.l., lo respinge, come da motivazione.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)